

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dal Dott. Pietro Abbritti, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Luca Giraldi, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; dal Dott. Mauro Floriani, dal Dott. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra e, si è riunita il giorno 2 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(306) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MORATTI (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa ▪ (nota n. 6457/845 pf12-13 SP/SS/blp del 12.4.2013).

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale, Moratti Massimo, Presidente e Legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano e la stessa Società FC Internazionale Milano Spa, per rispondere:

- il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 5, comma 1, del CGS per avere, con le dichiarazioni rese meglio riportate ai punti a), b), c), d), e) ed f) dell'atto di deferimento, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione ed in particolare della buona fede e della imparzialità degli ufficiali di gara e, conseguentemente, della regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri, così ledendo la reputazione di Organismi operanti nell'ambito della FIGC, nonché il prestigio e la credibilità della medesima Istituzione Federale;

- la Società FC Internazionale Milano Spa della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS e dell'art. 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente e Legale rappresentante

All'inizio della riunione odierna il Signor Massimo Moratti e la Società FC Internazionale Milano Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Massimo Moratti e la Società FC Internazionale Milano Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Massimo Moratti, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Massimo Moratti, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);

- per la Società FC Internazionale Milano Spa, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

(300) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl ▪ (nota n. 6300/777 pf12-13 SP/blp del 9.4.2013).

(301) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl ▪ (nota n. 6365/774 pf12-13 SP/blp dell'8.4.2013).

Il deferimento

Con due distinti provvedimenti, del 8 aprile 2013 e 9 aprile 2013, il Procuratore federale, su segnalazione della Co.Vi.So.C. del 20 marzo 2013, ha deferito avanti questa Commissione la Signora Cristiana Specchia, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, nonché la Società medesima per rispondere, in un deferimento: la Specchia della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 c. 3 CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti, entro il termine stabilito del 18 febbraio 2013, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità settembre e ottobre 2012; la Società per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per l'operato del suo Legale rappresentante ex art. 4, c. 1, CGS; nell'altro deferimento: la Specchia della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10 c. 3 CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti, entro il termine stabilito, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità su menzionate; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l'operato del suo legale rappresentante, ex art. 4, c. 1, CGS.

I deferiti hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive nelle quali si evidenzia, in sostanza, che, a seguito di un provvedimento di sequestro preventivo - del GIP di Venezia nell'ambito di un procedimento a carico del precedente amministratore della Società - sui conti correnti societari, i giocatori, con senso di appartenenza, per non

mettere in difficoltà la Società, avevano rinunciato agli stipendi di settembre e ottobre 2012 con accordo formalizzato in sede sindacale il 17 dicembre 2012 e anche comunicato tempestivamente all'Autorità di controllo federale. Gli unici tre calciatori che non avevano rinunciato sono stati pagati regolarmente, ritenute comprese (come da allegazioni documentali comprovanti i fatti citati). Nel richiamare poi precedenti pronunce, favorevoli alle tesi difensive, della Corte di Giustizia Federale e, in particolare, della stessa Commissione disciplinare nazionale dello scorso 11 aprile 2013 - con la quale erano stati prosciolti da ogni addebito proprio gli stessi soggetti, odierni deferiti, per gli stessi capi di imputazione – si conclude per la richiesta di proscioglimento.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità dei suddetti procedimenti, dovuta al formarsi del giudicato relativamente ai procedimenti, decisi da questa Commissione con CU n. 82 dell'11 aprile 2013.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale si è associato alla richiesta del rappresentante della Procura federale, riportandosi in ogni caso alle conclusioni già formulate nelle proprie memorie difensive depositate in atti. Entrambe le parti hanno richiesto la riunione dei deferimenti in epigrafe.

I motivi della decisione

Preliminarmente questa Commissione decide di riunire i due procedimenti per connessione soggettiva. Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nella riunione odierna, rileva che la decisione relativa ai deferimenti di cui al C.U. n. 82/CDN dell'11.4.2013 - presupposto di quelli odierni vertenti su medesimi soggetti e di uguale oggetto - non è stata impugnata e, pertanto, è divenuta cosa giudicata. Ciò rende definitivo l'accertamento in ordine all'insussistenza del primo inadempimento contestato e, pertanto, anche di quello oggetto del presente deferimento.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie la Sig.ra Cristiana Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dagli addebiti loro contestati.

(299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 6297/776 pf12-13 SP/blp del 9.4.2013).

Con atto del 9 aprile 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale, Dellera Matteo, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Casale Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; e la Società AS Casale Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore.

Alla odierna udienza il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Dellerà e di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione 2013/2014 per la Società AS Casale Calcio Srl.

Il deferimento è fondato. Osserva la Commissione che con nota del 20 marzo 2013 la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società AS Casale Calcio Srl non ha documentato, alla scadenza del termine del 18 febbraio 2013, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2012, così come prescritto dall'art. 85 lett. C), paragrafo V) delle NOIF Tale inadempimento trova riscontro nel report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, richiamato nella nota della Co.Vi.So.C. citata, ed allegato agli atti.

La comprovata mancata documentazione alla data del 18 febbraio 2013 del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012, da parte della Società AS Casale Calcio Srl, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS Tali comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili a Dellerà Matteo, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Casale Calcio Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Dalle medesime condotte consegue la responsabilità diretta della Società AS Casale Calcio Srl, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS

L'entità degli illeciti suddetti inducono a stabilire la sanzione nella misura indicata in dispositivo anche sulla base di quanto statuito in occasione di precedenti analoghi.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare accoglie il deferimento ed irroga a Dellerà Matteo la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione ed alla Società AS Casale Calcio Srl la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2013/2014.

(289) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NELSO RICCI (Dirigente attualmente tesserato per la Società Spezia Calcio Srl), FABIO OPPICELLI (Presidente della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 6074/1028 pf11-12 AM/ma del 28.3.2013).

Con atto del 28 marzo 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Ricci Nelso, tesserato per la Società Spezia Calcio, e Oppicelli Fabio, Presidente della Società Carrarese Calcio, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 CGS, anche in relazione all'art. 37 NOIF, il primo per aver collaborato alla gestione e comunque prestato attività in favore di Società per la quale non era tesserato ed il secondo per averlo consentito; e la Società Carrarese Calcio per responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, per il suddetto operato del proprio Presidente. La Carrarese Calcio Srl ha presentato memoria chiedendo il proscioglimento per non avere commesso il fatto contestato. All'udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Ricci, di mesi 6 (sei) di inibizione per l'Oppicelli e la ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Carrarese Calcio.

Osserva la Commissione che il procedimento trae origine dalla segnalazione, inviata alla Procura federale dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il 27 marzo 2012, con la quale si rendeva noto che il Sig. Nelso Ricci, ritenuto il Direttore Generale della Carrarese Calcio, aveva ricevuto un incarico dirigenziale da altra Società e precisamente dallo Spezia Calcio. Dalle indagini svolte dalla Procura federale è emerso che, all'inizio della stagione sportiva 2011/2012 il Ricci non risultava tesserato per alcuna Società e, nello specifico, nemmeno per la Carrarese Calcio. Il ruolo di Direttore Generale veniva attribuito al Ricci da articoli di stampa apparsi dopo la gara Carrarese - Prato nei quali si faceva riferimento a tale ruolo ricoperto di fatto dal medesimo. Ritiene la Commissione che tali elementi non sono affatto sufficienti per affermare la responsabilità dei deferiti. Sostanzialmente l'accusa si fonda esclusivamente su articoli di stampa che riportano voci su un possibile ruolo che sarebbe stato assegnato al Ricci di Direttore Generale della Carrarese, ma nessun ruolo ufficiale è stato formalmente assunto dal Ricci in favore della Carrarese. Né risulta che gli sia stato assegnato alcun ruolo di fatto concretamente rilevante nell'ambito federale, non essendo stato provato alcun atto ufficiale compiuto dal Ricci, né alcun comportamento formale in favore di tale Società. Anche le dichiarazioni rese dal Ricci non ammettono affatto lo svolgimento di attività in favore della Società, se non a livello di consigli amichevoli, dati peraltro in un periodo in cui lo stesso Ricci era libero da impegni contrattuali. Né risulta accertato alcun movimento finanziario della Società Carrarese in favore del Ricci di modo che non è provato nemmeno alcun compenso a qualunque titolo in favore di tale deferito. Pertanto alcun elemento concreto di responsabilità è stato acquisito a sostegno del deferimento in esame non essendo stata provata alcuna condotta che possa rientrare nella violazione dell'art. 1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare proscioglie Ricci Nelso, Oppicelli Fabio e la Carrarese Calcio Srl dal deferimento.

(288) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO BONATTI (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società AC Lumezzane Spa, attualmente svincolato), RENZO CAVAGNA (all'epoca dei fatti Presidente della Società AC Lumezzane Spa), Società AC LUMEZZANE Spa ▪ (nota n. 6101/289 pf10-11 AM/ma del 28.3.2013).

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale, Matteo Bonatti, tesserato all'epoca dei fatti con la Società AC Lumezzane Spa, Renzo Cavagna, Presidente, all'epoca dei fatti, della Società AC Lumezzane Spa, nonché la medesima Società per rispondere il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 11, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per la retribuzione lorda per la stagione 2010/11 di € 105.246,43, volto a dissimulare l'esistenza dell'effettivo accordo intervenuto tra le parti per l'importo di € 195.000,00, così pattuendo il versamento a "nero" di € 89.753,57, e ciò mediante il contratto successivamente depositato presso la Lega Pro in data 29 giugno 2010; il secondo per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 6, del CGS, per avere redatto,

sottoscritto e depositato il contratto stipulato con il calciatore Matteo Bonatti contenente la retribuzione lorda per la stagione 2010/11 di € 105.246,43, volto a dissimulare l'esistenza dell'effettivo accordo intervenuto tra le parti per l'importo di € 195.000,00, così pattuendo il versamento a "nero" di € 89.753,57, e ciò mediante il contratto successivamente depositato presso la Lega Pro in data 29 giugno 2010 dallo stesso calciatore; la Società AC Lumezzane SPA, per le condotte del suo dirigente Cavagna, e del suo tesserato Bonatti, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS. I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive nelle quali chiedono il proscioglimento dei loro assistiti.

All'udienza del 2 maggio 2013 il difensore di Matteo Bonatti ha chiesto rinvio per *"impossibilità sopravvenuta del Collaboratore designato a raggiungere la sede della commissione disciplinare"*. Questa Commissione, ritenuto che l'istanza non fosse motivata e che l'eventuale legittimo impedimento non fosse documentato, l'ha rigettata. Il rappresentante della Procura federale ha chiesto che ai deferiti venissero inflitte la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per Matteo Bonatti, quella dell'inibizione di anni 1 (uno) e € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per Renzo Cavagna e quella dell'ammenda di € 90.000,00 (€ novantamila/00) per la Società Lumezzane.

Il difensore dei deferiti Cavagna e Società Lumezzane si è riportato alle memoria difensiva ed ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Nessuno è comparso per il deferito Matteo Bonatti.

Dall'attività di indagine compiuta dalla Procura federale è emerso che in data 7 agosto 2009 era stato depositato dalla Società un contratto economico stipulato tra Matteo Bonatti e la Società AC Lumezzane Spa relativo alle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11, che prevedeva una retribuzione lorda di euro 37.791,78 per la prima ed euro 105.246,43 per la seconda, contratto ratificato dalla Lega Pro. In data 29 giugno 2010 era stato depositato dal calciatore Matteo Bonatti un secondo contratto economico, relativo alla stagione sportiva 2010/2011, stipulato dalle stesse parti, che prevedeva una retribuzione lorda di euro 195.000,00, datato 10 maggio 2010. La Lega Pro inviava alle parti in data 29 giugno 2010 una richiesta di chiarimenti in merito ai due contratti. La Società Lumezzane riscontrava tale richiesta con lettera del 5 agosto 2010 riferendo che riconosceva valido solamente il contratto n. 0902B10102 depositato in data 7 agosto 2009 per euro 105.246,43 ancora in corso di validità. La Lega PRO disponeva così l'annullamento del secondo contratto non ritenuto valido. Il 6 settembre 2010 le parti pervenivano alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in atto. In data 30/9/2010 il Bonatti presentava reclamo avverso la decisione della Lega Pro che non aveva riconosciuto la validità del contratto datato 10 maggio 2010. La Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. 15/D del 2011, passata in cosa giudicata, accoglieva il reclamo e affermava la validità del contratto datato 10/5/2010 che dichiarava altresì risolto alla data del 6/9/2010 in forza di risoluzione consensuale.

La vicenda presenta senza meno aspetti singolari che non possono non suscitare dubbi sulla effettiva motivazione della successiva redazione dei due diversi contratti. Tali aspetti però non sono univoci e si prestano ad interpretazioni opposte. Inoltre il passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tesseramenti rende incontestabile la regolarità del contratto datato 10/5/2010. Infine l'avvenuto deposito presso la Lega del

secondo contratto e la regolare corresponsione degli emolumenti ivi previsti (sia pure per le sole mensilità decorse fino alla risoluzione consensuale di esso) rendono di fatto insussistente la finalità elusiva ipotizzata dalla Procura federale.

In sostanza gli elementi di prova sono contraddittori e comunque insufficienti a pervenire alla dichiarazione di responsabilità disciplinare dei deferiti.

P.Q.M.

respinge il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente ascritti.

(296) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TIMOTHY NOCCHI (Calciatore attualmente tesserato per la Società SS Juve Stabia Spa), Società JUVE STABIA Spa - (nota n. 6251/796 pf12-13 SP/blp del 5.4.2013).

Con atto in data 5 aprile 2013 il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione, il Sig. Timothy Nocchi, calciatore attualmente tesserato con la Società SS Juve Stabia Spa e la stessa Società SS Juve Stabia Spa, per rispondere il primo della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per avere espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, affermazioni lesive della reputazione e del prestigio della categoria dei giornalisti, ed in particolare la seguente frase *“una mandria di scimmie mangia banane sono molto più intelligenti di tanti giornalisti”*, pubblicata sul proprio profilo del social network Facebook;

la Società SS Juve Stabia Spa della violazione dell'art. 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Signor Timothy Nocchi e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Timothy Nocchi e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Timothy Nocchi, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società SS Juve Stabia Spa, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Timothy Nocchi, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);

- per la Società SS Juve Stabia Spa, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il Presidente della CDN

Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 2 maggio 2013

Il Segretario Federale

Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale

Giancarlo Abete